

## A. FISCO

### A1. Deducibilità degli interessi passivi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla “nuova” disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa di cui all’art. 96 del TUIR.

*(Circolare n. 19/E del 21/4/2009 e “Il Sole 24 Ore” del 22/4/2009, pag. 31 e del 24/4/2009, pag.31)*

Questi alcuni dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 19/E/2009 per i soggetti IRES:

- per il calcolo degli interessi impliciti nei canoni di *leasing*, i soggetti che non adottano gli IAS possono applicare il metodo forfetario previsto dal DM 24 aprile 1998;
- rilevano anche gli oneri finanziari derivanti da contratti di *cash pooling*, nonché quelli su contratti derivati con finalità di copertura;
- non rilevano gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisto o la costruzione di immobili-patrimonio;
- non rilevano gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. A tal fine è necessario che il mutuo ipotecario abbia per oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione;
- le *holding* industriali non possono computare ai fini del calcolo del ROL i proventi di natura finanziaria iscritti alle voci C15 e C16 del conto economico;
- le eccedenze di ROL riportate devono essere utilizzate (in compensazione delle eccedenze di interessi passivi netti di periodo) “*alla prima occasione utile*”: in caso contrario non sono ulteriormente riportabili e vengono perse;
- in caso di contestuale presenza di ROL disponibile e perdite fiscali “pregresse”, l’eventuale eccedenza di interessi passivi netti dovrà essere compensata prioritariamente con l’eccedenza di ROL;
- il trasferimento al consolidato fiscale delle eccedenze di ROL da parte delle singole società è una facoltà. Qualora queste ultime non se ne avvalgano, il ROL inutilizzato non potrà essere trasferito negli anni successivi (fatta salva la possibilità di riporto in avanti su base individuale a partire dal 2010);
- qualora una società consolidata che presenta un’eccedenza di interessi passivi netti indeducibili abbia delle perdite fiscali “pregresse”, può trasferire gli interessi indeducibili solo se ha realizzato un imponibile almeno pari a tale eccedenza;
- qualora a un’operazione di fusione (o scissione) partecipi una società che abbia in dote sia perdite pregresse che interessi passivi netti indeducibili, il limite dal patrimonio netto previsto dall’art. 172 (o, per rinvio, 173) del TUIR si applica alla somma dei due importi. Il contribuente è libero di scegliere a quale dei due importi imputare l’eccedenza non riportabile, qualora la somma di perdite e interessi superi tale soglia.

### A2. Bonus ricerca e sviluppo: prorogato il *click day*.

Sono stati prorogati i termini per la presentazione del formulario (mod. FRS) nel quale indicare i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta di cui all’art. 1, co. 280-283, della Finanziaria per il 2007 e successive modifiche:

- per i progetti già avviati alla data del 28/11/2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 6/5/2009 alle ore 24:00 del 5/6/2009;
- per i progetti avviati successivamente alla data del 28/11/2008, il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10:00 del 6/5/2009.

*(Provvedimento prot. 61886 del 21/4/2009 e “Il Sole 24 Ore” del 22/4/2009, pag. 31)*

### A3. L’Agenzia scioglie i dubbi dei CAF sul 730/2009.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti posti dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) con riguardo al modello 730. In caso di familiari a carico residenti all’estero, ai fini della detrazione, i contribuenti devono produrre apposita

autocertificazione. Gli scontrini relativi all'acquisto di farmaci, dal 1° gennaio 2008, sono considerati validi ai fini della detrazione solo se *“perfettamente parlanti”*. Per beneficiare della detrazione per studenti in affitto, l'alloggio deve essere in Italia. Le spese per la frequenza di istituti o università private danno diritto alla detrazione entro i limiti stabiliti per le tasse e i contributi versati a istituti statali. In presenza di contributi e premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, il contribuente che vuole dedurre lo stesso tipo di onere escluso dal sostituto d'imposta e risultante dal Cud deve indicare e sottoscrivere sul documento di spesa che l'importo non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente.

*(Circolare n. 18/E del 21/4/2009 e “Il Sole 24 Ore” del 22/4/2009, pagg. 31 e 35)*

#### **A4. Ricerca e sviluppo: chiarimenti dall'Agenzia e dal Ministero dello Sviluppo.**

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di fruizione e “prenotazione” del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Anche il Ministero dello Sviluppo economico ha reso disponibile sul proprio sito una circolare interpretativa volta a chiarire l'applicazione di tale *bonus* alle spese sostenute dalle imprese del settore del tessile e della moda per la realizzazione dei campionari. Secondo quest'ultima circolare, *“sono agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi”*.

*(Circolare n. 17/E del 17/4/2009, “Il Sole 24 Ore” del 18/4/2009, pag. 28 e [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it))*

#### **A5. Danno all'immagine non imponibile, se dimostrabile.**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare alle somme risarcitorie corrisposte per l'anticipata risoluzione – a seguito di transazione – di rapporti di collaborazione. In tali casi devono considerarsi imponibili le somme destinate a reintegrare la mancata percezione di redditi (lucro cessante), mentre non assumono alcuna rilevanza reddituale le indennità erogate al fine di risarcire perdite patrimoniali (danno emergente, per esempio danno alla professionalità o all'immagine). L'indispensabile prova dell'esistenza e della consistenza di quest'ultima componente, tuttavia, è a carico del contribuente.

*(Risoluzione n. 106/E del 22/4/2009 e “Il Sole 24 Ore” del 22/4/2009, pag. 39)*

#### **A6. IRAP: effettività dei costi di ricerca e sviluppo attestabile dal revisore.**

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'istanza di una società quotata, ha identificato il soggetto incaricato ad attestare l'effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo ai fini di consentirne la deducibilità dalla base imponibile IRAP. Poiché l'attestazione – nonostante la norma richieda che venga rilasciata dal presidente del collegio sindacale – *“assolve essenzialmente la funzione di garantire l'effettività dei costi di ricerca e sviluppo e la corrispondenza degli stessi alla relativa documentazione contabile”*, essa *“non può che essere rilasciata dall'organo che [...] è deputato allo svolgimento della funzione di controllo di tipo contabile/gestionale”*, cioè, nel caso di società quotate, dal presidente della società di revisione ovvero dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile.

*(Risoluzione n. 104/E del 21/4/2009 e “Il Sole 24 Ore” del 22/4/2009, pag. 39)*

#### **A7. Gli Stati Uniti dichiarano un inasprimento fiscale sugli utili *black list*.**

L'Amministrazione finanziaria statunitense intende aumentare il carico fiscale sui proventi realizzati nei Paesi a fiscalità privilegiata, dove – nel solo 2007 – le prime 40 multinazionali americane hanno realizzato utili per circa 122 miliardi di dollari. In base alla normativa attualmente vigente, tali somme verrebbero tassate solo quando rimpatriate.

*(“Il Sole 24 Ore” del 23/4/2009, pag. 3)*

#### **A8. Euroscudo all'esame dei Paesi UE.**

Sarebbe al vaglio dei governi dei Paesi membri il varo di una norma di matrice comunitaria volta a favorire il rimpatrio dei capitali. L'impostazione di questo “euroscudo” dovrebbe prevedere una condivisione generale del meccanismo tra gli Stati UE, senza però obbligo di partecipazione. Nelle intenzioni dei promotori, la norma dovrebbe proteggere solo i rientri “veri”, ovvero non le semplici “regolarizzazioni”, senza rimpatrio dei fondi.

*(“Il Sole 24 Ore” del 22/4/2009, pagg. 1 e 5)*

### **A9. Indagini bancarie e finanziarie quale strumento di contrasto alla frode.**

La Guardia di Finanza utilizza con sempre maggior frequenza lo strumento delle indagini finanziarie per contrastare fenomeni di frode, evasione ed elusione su scala internazionale. Nel triennio 2006-2008 tali indagini hanno raggiunto quota 9mila, ossia l'80% in più di quelle realizzate nel triennio precedente, con un particolare incremento del 20% dal 2007 al 2008 dovuto al processo di semplificazione e telematizzazione dell'accesso all'archivio dei rapporti. Nel 2008, sono state denunciate 5.236 persone per reati societari, fallimentari, bancari e di borsa sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 622 milioni di euro.

*(“Il Sole 24 Ore” del 21/4/2009, pag. 31)*

## **B. SOCIETA' E BILANCI**

### **B1. Assonime esamina la nuova disciplina delle scritture elettroniche.**

Il nuovo art. 2215-bis del Codice civile si occupa degli adempimenti relativi alla “tenuta” delle scritture, mentre la successiva fase della “conservazione” trova la sua disciplina nell'art. 43 del Codice dell'amministrazione digitale. Secondo Assonime rientrano nell'ambito oggettivo, oltre al libro giornale e al libro degli inventari, i registri prescritti ai fini IVA, le scritture “ausiliare”, il registro dei beni ammortizzabili e i libri sociali. La marca temporale serve a rendere immodificabili, imputabili e con data certa le annotazioni effettuate nei libri ma non è diretta a imporre un particolare termine entro il quale le annotazioni devono essere effettuate.

*(Circolare Assonime n. 19 del 20/4/2009 e “Il Sole 24 Ore” del 23/4/2009, pag. 33)*

### **B2. Cancellazione holding “statiche” dall'art. 113 del TUB: circolare Assoholding.**

Assoholding ha fornito alcuni approfondimenti in ordine alle recenti modifiche introdotte dal cd. decreto “unificato” sulle finanziarie, in vigore dal 18 aprile 2009. Oltre ai soggetti che esercitano attività di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate, dovrebbero potersi cancellare dall'elenco di cui all'articolo 113, del TUB anche le holding che svolgono “*in via del tutto occasionale altra attività finanziaria rilevante ai fini del TUB*”. Con riferimento agli adempimenti successivi, esse dovranno consegnare alla Banca d'Italia l'Archivio Unico Informatico (AUI) nonché comunicare presso l'archivio dell'Agenzia delle Entrate (tramite Entratel) la cancellazione della casella di posta elettronica certificata (PEC).

*(Circolare Assoholding n. 4 del 16/4/2009 e “Il Sole 24 Ore” del 17/4/2009, pag. 35)*

## **C. VARIE**

### **C1. Modelli “231” obbligatori per le società di calcio.**

In un convegno svoltosi presso l'Università Cattolica di Milano è stata avanzata la proposta, da parte della Co.Vi.Soc (la commissione di vigilanza sui bilanci societari), di rendere obbligatori i modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 alle società di calcio, pena l'esclusione dal campionato.

*(“Il Sole 24 Ore” del 22/4/2009, pag. 39)*